
Legge regionale 24 novembre 2012, n. 64

Modifiche alla l.r. 69/2008, alla l.r. 65/2010, alla l.r. 66/2011, alla l.r. 68/2011 e alla l.r. 21/2012.

(Bollettino Ufficiale n. 63, parte prima, del 24.11.2012)

INDICE

PREAMBOLO

Art. 1 - Modifiche all'articolo 7 ter della l.r. 69/2008

Art. 2 - Modifiche all'articolo 82 della l.r. 65/2010

Art. 3 - Modifiche all'articolo 150 sexies della l.r. 66/2011

Art. 4 - Inserimento dell'articolo 150 terdecies nella l.r. 66/2011

Art. 5 - Inserimento dell'articolo 150 quaterdecies nella l.r. 66/2011

Art. 6 - Sostituzione dell'allegato A della l.r. 66/2011

Art. 7 - Modifiche all'articolo 104 della l.r. 68/2011

Art. 8 - Modifiche all'articolo 111 della l.r. 68/2011

Art. 9 - Modifiche all'articolo 2 della l.r. 21/2012

Art. 10 - Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera n), dello Statuto;

Vista la legge regionale 24 dicembre 2008, n. 69 (Legge finanziaria per l'anno 2009);

Vista la legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l'anno 2012);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali);

Vista la legge regionale 21 maggio 2012, n. 21 (Disposizioni urgenti in materia di difesa dal rischio idraulico e tutela dei corsi d'acqua);

Considerato quanto segue:

1. Alla luce del quadro economico-finanziario in cui sono chiamati ad operare gli enti locali, in conseguenza dei provvedimenti legislativi succedutisi nel tempo in materia di spesa pubblica, stante le difficoltà prodotte sulle finanze, in particolare dei comuni di minori dimensioni, appare necessario intervenire anche sui termini di restituzione degli anticipi ai comuni con popolazione inferiore ai tremila abitanti previsti dall'articolo 7 ter della l.r. 69/2008, posticipandoli di ulteriori tre anni e interrompendo contestualmente le procedure di compensazione operate sui trasferimenti regionali destinati a vario titolo ai comuni inadempienti;

2. Nelle more dell'effettuazione della gara per l'individuazione del soggetto gestore del lotto unico regionale, occorre assicurare la continuità dei servizi di trasporto pubblico locale, dando certezza agli enti locali ed agli operatori del settore in ordine alla possibilità di reiterazione, alla scadenza del primo biennio, dei provvedimenti di emergenza di cui all'articolo 5, comma 5, del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70;

3. In considerazione dei tempi necessari per la costituzione degli organi dell'Autorità portuale regionale di cui alla legge regionale 28 maggio 2012, n. 23 (Istituzione dell'Autorità portuale regionale. Modifiche alla L.R. 88/1998 e L.R. 1/2005), la cui effettiva operatività costituisce presupposto per l'esercizio delle funzioni concernenti le concessioni di beni del demanio marittimo e la gestione e manutenzione delle aree portuali di competenza, è necessario precisare che le relative risorse sono attribuite alla stessa Autorità a partire dalla data di costituzione dei suoi organi;

4. Occorre sostituire l'allegato A della l.r. 66/2011 contenente la rimodulazione delle previsioni finanziarie di piani e programmi a seguito della seconda variazione di bilancio;

5. Occorre consentire l'accesso all'anticipazione di cui all'articolo 45 della l.r. 68/2011 anche alla provincia che è succeduta nei rapporti della comunità montana estinta. La norma originaria prevedeva questa possibilità per il solo commissario provinciale. Si tratta di risorse che devono essere restituite alla Regione e pertanto l'estensione non comporta oneri aggiuntivi, potendo invece essere utile, se ricorre la necessità, al fine di evitare automatiche conseguenze negative in capo alla provincia per effetto delle regole del patto di stabilità.

Approva la presente legge

Art. 1

Modifiche all' articolo 7 ter della l.r. 69/2008

1. Al comma 3 dell'articolo 7 ter della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 69 (Legge finanziaria per l'anno 2009), le parole: "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "sei anni" .

2. Dopo il comma 7 dell'articolo 7 ter della l.r. 69/2008 sono aggiunti i seguenti:

"7 bis. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente comma, la Giunta regionale modifica la deliberazione adottata ai sensi del comma 5 al fine di rideterminare, in considerazione del termine di cui al comma 3, le modalità per il rimborso ed il recupero delle somme anticipate.

7 ter. Le misure di compensazione di cui al comma 4, attive all'entrata in vigore del presente comma sono interrotte. La decorrenza delle stesse riprende in presenza di inadempienza dei comuni rispetto al termine di cui al comma 3."

Art. 2

Modifiche all' articolo 82 della l.r. 65/2010 (1)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 82 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011), è inserito il seguente:

"1 bis Nelle more dell'espletamento della procedura concorsuale per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale su gomma al gestore unico di cui all'articolo 90 e fino al subentro dello stesso, gli enti locali competenti provvedono, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, a garantire la continuità del servizio reiterando, anche oltre il primo biennio, i provvedimenti di emergenza emanati ai sensi del comma 1."

Art. 3

Modifiche all' articolo 150 sexies della l.r. 66/2011

1. Al comma 3 dell'articolo 150 sexies della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l'anno 2012), dopo la parola: "iniziative" sono inserite le seguenti: "proprie e di quelle".

Art. 4

Inserimento dell' articolo 150 terdecies nella l.r. 66/2011

1. Dopo l'articolo 150 duodecies della l.r. 66/2011 è inserito il seguente:

"Art. 150 terdecies Decorrenza attribuzione risorse all'Autorità portuale regionale

1. Le risorse per l'esercizio delle funzioni concernenti le concessioni di beni del demanio marittimo e la gestione e manutenzione delle aree portuali di Viareggio, Giglio, Porto Santo Stefano e Marina di Campo sono attribuite ai comuni medesimi fino alla data di costituzione di tutti gli organi dell'Autorità portuale regionale di cui legge regionale 28 maggio 2012, n. 23 (Istituzione dell'Autorità portuale regionale. Modifiche alla l.r. 88/1998 e l.r. 1/2005). A partire da tale data le risorse sono attribuite all'Autorità portuale regionale."

Art. 5

Inserimento dell' articolo 150 quaterdecies nella l.r. 66/2011

1. Dopo l'articolo 150 terdecies della l.r. 66/2011 è inserito il seguente:

“Art. 150 quaterdecies Contributo straordinario al Comune di Abetone

1. È assegnato per l'anno 2012 al Comune di Abetone un contributo straordinario una tantum, pari ad euro 100.000,00, destinato a finanziare progetti d'investimento finalizzati a contrastare lo stato di difficoltà economica del sistema neve nella Montagna pistoiese.

2. La Giunta regionale stabilisce con propria deliberazione le modalità per l'assegnazione, l'erogazione e la rendicontazione del contributo di cui al comma 1.

3. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 100.000,00 per l'anno 2012, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 516 "Sviluppo locale - Spese di investimento" del bilancio di previsione 2012.”.

Art. 6

Sostituzione dell'allegato A della l.r. 66/2011

1. L'allegato A alla l.r. 66/2011 è sostituito dall'allegato A della presente legge.

Art. 7

Modifiche all' articolo 104 della l.r. 68/2011

1. Al comma 1 dell'articolo 104 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali), il numero: “200.000,00” è sostituito dal seguente: “500.000,00”.

Art. 8

Modifiche all' articolo 111 della l.r. 68/2011

1. Dopo il comma 5 bis dell'articolo 111 della l.r. 68/2011 è inserito il seguente:

“5 ter. Nell'anno 2013, alle province succedute alle comunità montane estinte si applica quanto previsto dall'articolo 72, comma 4.”.

Art. 9

Modifiche all' articolo 2 della l.r. 21/2012 (2)

Abrogato.

Art. 10

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Note

1. La Corte costituzionale ha dichiarato, con sentenza n. 2 del 13 gennaio 2014, l'illegittimità costituzionale dell'art. 2.

2. Articolo abrogato con l.r. 24 luglio 2018, n. 41, art. 24.